

TI_GERICHTE 52.2000.13 vom 10. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.13

FR: TI_GERICHTE 52.2000.13 du 10 février 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.13 del 10 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Data la natura delle questioni poste a giudizio, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. 2.1. A norma del § 28 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto prezzo / prestazione. In quest'ambito, oltre al prezzo, possono essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica ed infrastruttura. La norma conferisce all'ente committente un certo margine d'apprezzamento, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). 2.2. Nel caso in esame, il _____ ha aggiudicato le opere messe a concorso al consorzio _____, che aveva presentato un'offerta più onerosa di quella inoltrata dalla ricorrente. La decisione di delibera non spiega i motivi di questa scelta. Implicitamente, il provvedimento richiama - a torto - il margine d'apprezzamento del 5%, che l'art. 22 LApp riserva al committente. In sede di osservazioni al ricorso, il _____ non ha addotto altre giustificazioni a sostegno della sua decisione. Il _____, dal canto suo, si è limitato a rilevare di aver già operato sul cantiere a piena soddisfazione del committente. Ora, è evidente che la delibera in contestazione non è sorretta da motivi sufficienti per giustificare una maggior spesa di fr. 44'678.20 (+ 3.75%). In assenza di controindicazioni che permettano di dubitare della qualità dell'offerta inoltrata dalla ricorrente il _____ non poteva privilegiare l'offerta del _____. Il semplice motivo della continuità, invocato dal consorzio vincente, quand' anche fosse stato fatto proprio dal _____, non sarebbe comunque bastato per legittimare la scelta più onerosa. 3. In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la delibera impugnata e rinviando gli atti al _____ per nuova decisione. Non potendo questo Tribunale sostituirsi al committente, la domanda di aggiudicazione va invece respinta. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del CDAM ed al consorzio _____, proporzionalmente al grado di soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6, 7, 8 CIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. La delibera 17 dicembre 1999 del _____ è annullata. 1.2. Gli atti sono rinviati al _____ per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico del _____ e del consorzio _____ in ragione di metà ciascuno. 3. Il _____ ed il consorzio _____ rifonderanno alla ricorrente fr. 1'200.-- in ragione

di metà ciascuno a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale
cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.